STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE

Art. 87

COMMA SOPPRESSO DALLA L. COSTITUZIONALE 10 NOVEMBRE 1971, N. 1

E' garantito l'insegnamento del ladino nelle scuole elementari delle localita' ove esso e' parlato. Le Province e i Comuni devono altresi' rispettare la toponomastica, la cultura e le tradizioni delle popolazioni ladine.

Versione in vigore dal 14 marzo 1948, non più in vigore dal 20 gennaio 1972 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
Estremi	Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Titolo	X — Uso della lingua tedesca e del ladino
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 1948

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/statuto-speciale-per-il-trentino-alto-adige/art-87-comma-soppresso-dalla-l-costituzionale-10-novembre-1971-n-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it